

Ritenuta del 10% su tutti i bonifici a prescindere dal beneficiario

Secondo l'ABI, la natura soggettiva del beneficiario non rileva ai fini dell'applicazione della ritenuta, prevista dall'art. 25 del DL n. 78/2010

/ Arianna ZENI

L'Associazione bancaria italiana (ABI) ha risposto a un quesito in cui si chiedeva se l'obbligo per le banche di eseguire la ritenuta d'acconto del 10% disposta dall'articolo 25 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. L. n. 122/2010) per i pagamenti effettuati con bonifico, in relazione a oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, sussista anche nel caso in cui **destinatari** dei bonifici siano alcune **particolari** tipologie di **soggetti**, come ad esempio i **Comuni**.

La questione era stata sollevata da numerosi istituti di credito sin dalle prime fasi di applicazione della ritenuta in questione; agli stessi, infatti, veniva richiesta da tali Enti la disapplicazione della ritenuta in considerazione del fatto che non sono soggetti IRES ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del TUIR.

Come è stato osservato dall'ABI nel parere n. 1238 del 25 novembre, né la normativa (ci si riferisce sia all'art. 25 del DL n. 78, sia al Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010) né i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010 n. 65 e circ. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010 n. 40) stabiliscono che le banche e le Poste italiane devono verificare lo "status soggettivo del beneficiario".

Dal provvedimento attuativo della disposizione di cui al citato articolo 25, piuttosto, sembrerebbe che, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 10%, rilevi solamente la circostanza che si tratti di **bonifici** disposti per il pagamento delle spese relative ad **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per i quali spetta la **detrazione IRPEF del 36%** (ex articolo 1 della L. n. 449/1997) e di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti, per i quali spetta la **detrazione IRPEF/IRES del 55%** (ex articolo 1 commi da 344 a 349 della L. n. 296/2006).

Pertanto, l'ABI giunge alla conclusione (che si condivide) per cui, in assenza di un chiarimento ufficiale, la **ritenuta del 10%** deve essere **applicata a prescindere dalla natura soggettiva del beneficiario**. Nel caso di specie, i Comuni

potranno richiedere il rimborso degli importi loro addebitati con le modalità previste.

Nessuna ritenuta se non c'è bonifico

In seguito ad alcune richieste di chiarimento, infine, si ritiene utile ricordare che l'**obbligo** di effettuare la **ritenuta** è conseguenza del **bonifico bancario o postale**; pertanto, nel caso in cui il **pagamento** avvenga in **altri modi**, la **ritenuta non si applica**.

Tale ipotesi si verifica, ad esempio, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** che intendono avvalersi della **detrazione del 55%**, i quali **non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico** e possono farvi fronte anche tramite **altre modalità** (es. assegno bancario o postale, vaglia, carta di credito, ecc.). L'Agenzia delle Entrate precisa, da ultimo nella Guida Fiscale di settembre 2010, che l'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

Per quanto concerne la **detrazione IRPEF del 36%** prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio residenziale, invece, possono essere pagate con **modalità diverse** dal bonifico bancario o postale le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi professionali e sulle prestazioni di servizi rese in appalto ai condomini, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori (RM 15 aprile 1999 n. 69270) e alla TOSAP (ris. Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 229).